

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI AVELLINO SEZIONE 05 – UDIENZA DEL 30-06-2005- SENTENZA N° 197-05-05-
DEPOSITATA IL 13-09-2005

REG.GENERALE N° 2061/04

CAPONE	AVV. PIO	Presidente/ Relatore
LONGOBARDI	AVV. ANTONINO	Giudice
STRACCIA	RAG. ANTONIO	Giudice

ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2061/04 depositato il 15/12/2004
- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI N° REOLSTA00011- ANNO 2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO DI ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente

DE LILLO OTTONE

C.DA ORNETA - ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2004 De Lillo Ottone proponeva ricorso avverso l'avviso irrogazione sanzioni n. REOLSTA0011 per violazioni ex art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/02 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ariano Irpino.

Il ricorrente lamentava l'incostituzionalità della norma e nel merito che il dipendente era stato iscritto nel libro matricola, che al momento dell'ispezione si trovava presso il fiscalista Pertanto chiedeva l'annullamento dell'avviso di irrogazioni sanzioni impugnato, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che impugnava il ricorso e rilevava la legittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. n. 12/02 di aver correttamente applicato le sanzioni in esso previste .

Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza di discussione le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione. .

In punto di fatto va rilevato che come risulta dal verbale della Guardia Finanza dalla dichiarazione resa da De Lillo Raffaele, questi sarebbe stato assunto il giorno dell'ispezione, avvenuta il 26 luglio 2003, e che quindi il periodo di assunzione irregolare va determinato per un solo giorno

Non può essere accolta la lamentela del ricorrente secondo cui il dipendente De Lillo Raffaele non era irregolare in quanto iscritto nel libro matricola sia perché tale libro al momento della verifica non si trovava sul luogo del lavoro, come previsto dalla legge n. 12/1979, sia perché tale libro è stato esibito dopo tre giorni dall'ispezione e il De Lillo Raffaele su di esso risulta assunto per un solo giorno, per cui non vi è certezza che il giorno 26 luglio fosse effettivamente iscritto nel libro matricola, sia perché la lettera di assunzione del De Lillo Raffaele risulta inviata il 29 luglio dopo la verifica della Guardia di Finanza.

A seguito della sentenza n. 144/05 della Corte Costituzionale. che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 3, comma 3, del Decreto Legge n. 12/02 nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione, la sanzione prevista dal citato art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/02 va rapportata non più alla

retribuzione spettante al dipendente irregolare a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione e fino alla data della constatazione, ma al periodo in cui risulta accertato o dimostrato il rapporto di lavoro irregolare.

Nel caso in esame risulta accertato che il periodo di irregolarità del dipendente De Lillo Raffaele è di un solo giorno per cui la sanzione da applicare va determinata sulla base della retribuzione spettante ad esso per tale giorno. Considerato inoltre che, come risulta dal calcolo analitico della retribuzione effettuato dall'Ispettorato del Lavoro di Avellino, il costo medio giornaliero del lavoro ammonta ad Euro 43,61 e che l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/02 fissa la sanzione nella misura che va dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro e che al caso in esame vada applicata la sanzione minima, si ha che la sanzione da applicare al caso in esame va determinata nella misura di Euro 87,22.

Data la natura delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

La Commissione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento del ricorso determina la sanzione dovuta dal ricorrente De Lillo Ottone nella misura di Euro 97,22;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio..

Avellino 30 giugno 2005